

MPA || Pittura e gessatura

Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura

Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura

(Regolamento MPA)

PARTI CONTRAENTI



Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori

Grindelstrasse 2
8304 Wallisellen
T 043 233 49 00
F 043 233 49 01
info@smgv.ch
www.asipg.ch



Sindacato Unia

Strassburgstrasse 11
8021 Zürich
T 044 295 15 15
F 044 295 15 55
info@unia.ch
www.unia.ch



Sindacato Syna

Römerstrasse 7
4601 Olten
T 044 279 71 71
F 044 279 71 72
info@syna.ch
www.syna.ch

Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (Regolamento MPA)

del 1° gennaio 2017

**Fondazione MPA per il ramo pittura e gessatura
Teufenerstrasse 20
9001 San Gallo**

1ª edizione
Settembre 2016

Fa fede la versione tedesca del Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (Regolamento MPA).

Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni altra informazione fornita in relazione al diritto alle prestazioni di una persona interessata nel quadro dell'MPA per il ramo pittura e gessatura.

Fatti salvi i casi espressamente menzionati, le designazioni relative a persone e funzioni nonché le disposizioni del presente regolamento sono riferite indistintamente a entrambi i sessi.

SOMMARIO

PARTI CONTRAENTI	2
1. PARTE GENERALE	6
1.1. Obiettivo	6
1.2. Principi	6
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
2.1. Aziende e lavoratori assoggettati	6
3. FINANZIAMENTO	6
3.1. Provenienza dei fondi	6
3.2. Misure a garanzia del fabbisogno finanziario	7
3.3. Salario determinante (reddito determinante)	7
3.4. Importo dei contributi	8
3.5. Riscossione dei contributi	8
4. PRESTAZIONI	9
4.1. Principi	9
4.2. Tipologie delle prestazioni	9
4.3. Rendita transitoria	10
4.4. Contributo di risparmio LPP supplementare	11
4.5. Verifica del diritto, presentazione della domanda	11
4.6. Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa	12
4.7. Prestazioni in caso d'invalidità dell'avente diritto	13
4.8. Prestazioni in caso di decesso del beneficiario	13
4.9. Prestazioni sostitutive per casi di rigore	13
4.10. Coordinamento con le prestazioni di altre istituzioni sociali	14
4.11. Controllo e sospensione di una rendita transitoria corrente	17
5. PROCEDURA DI VERSAMENTO, OBBLIGO DI NOTIFICA	14
5.1. Versamento, beneficiari del versamento	14
5.2. Obblighi di notifica	14
5.3. Versamenti indebiti	15
6. ESECUZIONE	15
6.1. Controlli	15
7. DISPOSIZIONI FINALI	15
7.1. Disposizioni transitorie	15
7.2. Modifiche del presente regolamento	15
7.3. Entrata in vigore	15
Appendice 1 al Regolamento MPA	16
Appendice 2 al Regolamento MPA	17
Indice analitico alfabetico	18

LEGENDA

CCL	Contratto collettivo di lavoro
CCL MPA	Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
CO	Codice delle obbligazioni
Fondazione MPA	Fondazione Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale
MPA	Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
Regolamento MPA	Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura

In attuazione dello Statuto della Fondazione MPA e nel rispetto del Contratto collettivo di lavoro MPA nel ramo pittura e gessatura (CCL MPA), il Consiglio di fondazione emana il seguente «Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (Regolamento MPA)»:

1. PARTE GENERALE

1.1. Obiettivo

- 1.1.1 Il presente regolamento disciplina, sulla base del CCL MPA, il pensionamento anticipato volontario nel ramo pittura e gessatura nei 5 anni che precedono il compimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria e prevede un ammortamento finanziario per questi anni di transizione.
- 1.1.2 Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, il regolamento definisce il finanziamento, le prestazioni, le condizioni e l'attuazione del Modello di pensionamento anticipato (MPA).

1.2. Principi

- 1.2.1 La Fondazione MPA è un'istituzione nazionale separata dagli istituti di previdenza statali e privati. La Fondazione è istituita e gestita in modo indipendente e complementare rispetto ad altre istituzioni sociali e soluzioni previdenziali per la vecchiaia.
- La Fondazione è un ente di partenariato sociale dei datori di lavoro e dei lavoratori del ramo svizzero della pittura e della gessatura, rappresentati dall'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG) da una parte e dai sindacati Unia e Syna dall'altra.
- Il pensionamento anticipato e segnatamente le prestazioni volte a garantirlo dipendono dai fondi disponibili. Onde garantire una buona evoluzione finanziaria, la Fondazione MPA si avvale di un controlling.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1. Aziende e lavoratori assoggettati

- 2.1.1 Il presente regolamento è valido per le aziende e le categorie di lavoratori che sottostanno al CCL MPA nonché per le aziende e le categorie di lavoratori per le quali il CCL MPA trova applicazione in virtù dell'obbligatorietà generale.
- 2.1.2 Ulteriori aziende e categorie di lavoratori possono aderire al Regolamento MPA per mezzo di un altro CCL nonché tramite l'obbligatorietà generale di quest'ultimo, previo consenso delle parti contraenti del CCL MPA e del Consiglio di fondazione.
- 2.1.3 L'assoggettamento al campo di applicazione del CCL MPA o la dichiarazione scritta di adesione a quest'ultimo producono gli effetti giuridici di un contratto di adesione stipulato con la Fondazione MPA.
- 2.1.4 Le persone escluse dal campo di applicazione personale ai sensi dell'art. 3 CCL MPA, attive in aziende con categorie di lavoratori che rientrano nel campo di applicazione personale del CCL MPA o nell'obbligatorietà generale del CCL MPA, sono considerate affiliate alla Fondazione MPA se l'azienda sottoscrive per loro un accordo di assoggettamento volontario in virtù dell'art. 4 CCL MPA.
- 2.1.5 L'assoggettamento volontario di persone ai sensi del punto 2.1.4 viene effettuato dalla Fondazione MPA su esplicita richiesta. Tale assoggettamento viene comunicato per iscritto all'azienda richiedente tramite un accordo di assoggettamento.
- Per le persone da assoggettare ai sensi dell'art. 4.3 CCL MPA, la Fondazione MPA ha facoltà di richiedere la presentazione di documenti che consentano di verificarne l'appartenenza settoriale.
- 2.1.6 Un accordo di assoggettamento volontario ai sensi dei punti 2.1.4 e 2.1.5 può essere disdetto non prima di una durata fissa di 5 anni. Se a tale data vengono ancora corrisposte rendite transitorie a favore di dipendenti dell'azienda assoggettata, la validità dell'accordo di assoggettamento si protrae fino alla fine dell'anno in cui giunge a scadenza l'ultima rendita transitoria.

3. FINANZIAMENTO

3.1. Provenienza dei fondi

- 3.1.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.
- 3.1.2 Eventuali eccedenze provenienti da contratti assicurativi vengono accreditate sul conto annuale corrente della Fondazione MPA.

- 3.1.3 Il finanziamento viene effettuato in base al sistema di ripartizione dei capitali di copertura. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare i valori correnti, calcolati sulla base di principi attuariali, delle rendite transitorie maturate nei periodi corrispondenti, dei contributi di risparmio LPP, di eventuali prestazioni sostitutive per casi di rigore nonché dei costi amministrativi della Fondazione MPA.
- 3.1.4 Le parti contraenti del CCL MPA controllano a scadenza regolare, sulla base delle constatazioni e/o delle notifiche della Fondazione MPA, la necessità di adottare misure per il mantenimento di un sufficiente grado di copertura ai sensi dell'art. 11 CCL MPA. Ciascuna parte contraente del CCL MPA nonché la Fondazione MPA possono esigere che vengano avviate trattative in virtù dell'art.11 CCL MPA entro un mese dal loro annuncio notificato per iscritto.
- 3.1.5 Il conto annuale della Fondazione MPA deve essere redatto nel rispetto delle norme generalmente riconosciute in materia di presentazione dei conti. Costituiscono fondi liberi i fondi che restano quando le entrate della Fondazione MPA sono state utilizzate per adempiere la totalità degli obblighi della stessa, ivi inclusa la costituzione di eventuali riserve e accantonamenti.
- 3.1.6 La decisione circa l'utilizzo di eventuali fondi liberi della Fondazione spetta al Consiglio di fondazione.
- 3.2. Misure a garanzia del fabbisogno finanziario**
- 3.2.1 La Fondazione MPA e/o l'organo incaricato dell'esecuzione del modello di pensionamento anticipato (organo esecutivo) sono tenuti a introdurre ed eseguire un controlling nel rispetto delle seguenti regole di base:
- a) occorre compilare e gestire statistiche e previsioni pertinenti relative al ramo della pittura e della gessatura, segnatamente per quanto concerne
 - l'evoluzione dei lavoratori e dei titolari delle aziende (soprattutto di coloro che hanno compiuto il 55° anno di età), suddivisa per età e retribuzione;
 - la composizione dei beneficiari delle prestazioni (età al momento della fruizione delle prestazioni, lavoratori/titolari di azienda);
 - l'invalidità e la mortalità.
 - b) occorre monitorare in modo permanente e sistematico il flusso finanziario (contributi incassati, corresponsione delle prestazioni, costi per l'esecuzione, eccedenze derivanti dal contratto assicurativo) nonché il relativo grado di finanziamento e copertura, allo scopo d'identificare il più rapidamente possibile le misure da adottare e di richiederne l'esecuzione alle parti contraenti del CCL MPA;
 - c) il controlling deve fornire dati che consentano alla Fondazione MPA di adottare e notificare, entro la fine del mese di giugno di un anno civile, le decisioni relative al finanziamento e alle prestazioni per l'anno successivo.
- 3.2.2 Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, su richiesta del Consiglio di fondazione le parti del CCL MPA negoziano:
- a) la riduzione delle prestazioni;
 - b) la riscossione di contributi più elevati.
- 3.2.3 Se si rendono necessarie misure improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni. Il Consiglio di fondazione è tenuto a darne immediata comunicazione alle parti contraenti.
- 3.3. Salario determinante (reddito determinante)**
- 3.3.1 I contributi e le prestazioni sono calcolati in funzione del salario determinante. Il salario determinante per il calcolo dei contributi è il salario annuo soggetto alla SUVA. Il contributo è dovuto anche dai beneficiari di rendite transitorie sul reddito residuo da attività lucrativa.
- Per le persone che continuano a lavorare oltre l'età di pensionamento ordinaria AVS (donne 64 anni, uomini 65 anni) non è dovuto alcun contributo.
- 3.3.2 L'azienda è tenuta a comunicare all'organo esecutivo i salari annui determinanti dei collaboratori che sottostanno al CCL MPA entro il 31 gennaio dell'anno successivo. A tal fine l'azienda mette a disposizione della Fondazione MPA la sua notifica dei salari annui soggetti alla SUVA, eventualmente rettificata per tenere conto delle persone non assoggettate (cfr. anche punti 3.3.1 e 7.1.2).
- 3.3.3 Per i lavoratori assoggettati volontariamente in virtù dell'art. 4. CCL MPA, l'azienda è tenuta a comunicare alla Fondazione MPA il salario annuo soggetto alla SUVA entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di assoggettamento.
- 3.3.4 I titolari di aziende assoggettati volontariamente in virtù dell'art. 4 CCL MPA sono tenuti a notificare alla Fondazione MPA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il loro reddito annuo soggetto all'AVS, al massimo tuttavia il salario massimo soggetto alla SUVA. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di assoggettamento. In assenza di tale notifica, i contributi vengono riscossi sulla base del salario massimo soggetto alla SUVA in vigore (attualmente CHF 148'200).

- 3.3.5 In caso di mancata presentazione della notifica salariale SUVA entro i termini previsti ai sensi dei punti 3.3.2 – 3.3.4, l'azienda riceve un primo sollecito dopo 10 giorni e un secondo dopo 20 giorni. Con il secondo sollecito viene riscosso un contributo alle spese amministrative conformemente al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA.
- Qualora l'azienda non dia seguito ai solleciti e non notifici la massa salariale determinante, quest'ultima viene stimata dall'organo esecutivo sulla base di valori empirici.
- 3.3.6 Le aziende assoggettate sono tenute a notificare tempestivamente alla Fondazione tutti i fatti che determinano variazioni significative a livello di riscossione dei contributi (trasferimento della sede, cessazione dell'attività, modifica della forma giuridica ecc.). A compensazione delle eventuali perdite di contributi e dei costi aggiuntivi derivanti da tali variazioni, in virtù dell'art. 23 CCL MPA la Fondazione MPA addebita alle aziende inadempienti i seguenti contributi alle spese amministrative, elencati al punto 1 dell'Appendice al Regolamento MPA:
- a) in caso di assoggettamento retroattivo di un'azienda, successivo al 31 marzo del primo anno soggetto a obbligo di contribuzione dell'azienda assoggettata (anno di fondazione), sui contributi dovuti e non versati la Fondazione applica un interesse di mora annuo del 5% a decorrere dalla data di scadenza del rispettivo contributo annuo (31 marzo dell'anno seguente). Viene inoltre addebitato un contributo alle spese amministrative conformemente al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA;
 - b) in caso di notifica retroattiva dello scioglimento dell'azienda assoggettata (ad eccezione dello scioglimento dovuto a fallimento), pervenuta oltre la chiusura annuale della Fondazione MPA successiva alla data di scioglimento (31 marzo dell'anno successivo), la Fondazione MPA addebita all'azienda inadempiente un contributo alle spese amministrative conformemente al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA.
- A prescindere dalla riscossione dei contributi alle spese amministrative di cui alle lettere da a) a c), la Fondazione è libera d'irrogare tutte le sanzioni previste dall'art. 23 CCL MPA
- 3.3.7 Qualora a posteriori emerga che la massa salariale di un'azienda, stimata o notificata, sia troppo bassa, la Fondazione MPA addebita retroattivamente all'azienda i contributi mancanti, maggiorati di un interesse di mora annuo del 5% a decorrere dalla data di scadenza del rispettivo contributo annuo (31 marzo dell'anno seguente). Viene inoltre addebitato un contributo alle spese amministrative conformemente al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA.
- 3.3.8 Le correzioni delle masse salariali dichiarate o stimate possono essere fatte valere dal datore di lavoro con conseguenze in termini di rettifica degli importi versati entro un periodo massimo di cinque anni dalla conclusione dell'anno civile di riferimento. Le correzioni salariali verso l'alto o verso il basso inferiori a CHF 10'000 non vengono prese in considerazione.
- 3.3.9 Oltre ai dati salariali, per motivi di ordine statistico la Fondazione MPA può richiedere all'azienda assoggettata di fornire a scadenza annuale i dati relativi alla propria struttura aziendale e salariale, in particolare con riferimento ai collaboratori che in un futuro prossimo si ritiene possano avvalersi delle prestazioni della Fondazione MPA.
- 3.4. Importo dei contributi**
- 3.4.1 Il contributo complessivo corrisponde all'1,70% del salario determinante ai sensi dei punti 3.3.1 – 3.3.4.
- 3.4.2 Contributi a carico del lavoratore
- 3.4.2.1 Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,85% del salario determinante.
- 3.4.2.2 Il datore di lavoro trattiene i contributi da ogni salario corrisposto, laddove non sia prevista una diversa modalità di trattenuta. È ammessa una ripartizione più favorevole per il lavoratore.
- 3.4.3 Contributi a carico del datore di lavoro
- 3.4.3.1 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85% del salario determinante.
- 3.4.3.2 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA il contributo complessivo corrispondente all'1,70% del salario determinante ai sensi del punto 3.4.1.
- 3.5. Riscossione dei contributi**
- 3.5.1 Con scadenza al 30 settembre, al datore di lavoro vengono addebitati annualmente contributi in acconto pari al 67% dei contributi annui calcolati sulla base della somma dei salari annui determinanti dell'anno precedente.
- 3.5.2 L'importo residuo dei contributi viene calcolato e fatturato ogni anno all'azienda con scadenza al 31 marzo sulla base della somma dei salari annui determinanti.
- 3.5.3 10 giorni dopo la scadenza del contributo, l'azienda riceve una lettera di richiamo che prevede un ulteriore termine di pagamento di 10 giorni.
- 3.5.4 Allo scadere del termine di pagamento di cui al punto 3.5.3, l'azienda riceve un sollecito con il quale, a copertura delle spese amministrative la Fondazione MPA addebita, in aggiunta all'importo della fattura, un ulteriore importo conformemente al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA.

3.5.5 Allo scadere del termine di pagamento indicato nel sollecito viene avviata l'esecuzione ordinaria. I costi per le ulteriori misure adottate nel procedimento d'incasso vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione; i relativi importi sono fissati al punto 1 dell'Appendice 1 al presente regolamento. Oltre alle spese sostenute, a decorrere dalla domanda di esecuzione il datore di lavoro deve alla Fondazione un interesse di mora pari almeno al 5% del credito arretrato.

3.5.6 Il Consiglio di fondazione ha facoltà di convenire o prevedere modalità diverse per la riscossione dei contributi, purché siano equivalenti nel risultato.

4. PRESTAZIONI

4.1. Principi

4.1.1 L'importo delle prestazioni regolamentari è determinato in funzione delle disposizioni previste dal regolamento in vigore alla data d'inizio delle prestazioni.

4.1.2 La data d'inizio della prestazione per una rendita transitoria corrisponde sempre al primo giorno di un mese.

4.1.3 L'età determinante per la prestazione è l'età esatta, espressa in anni e mesi, della persona richiedente al momento del primo versamento della rendita transitoria. La prima data utile per la fruizione delle prestazioni è il primo giorno del mese 5 anni prima del compimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria.

4.1.4 In virtù del punto 3.3.1 e fatti salvi i punti 4.1.5 – 4.1.8, per tutta la durata della corresponsione di una rendita transitoria il salario mensile determinante è il salario mensile ordinario corrisposto prima della prima riscossione della rendita transitoria (supplementi e indennità per ore supplementari esclusi). Tale salario corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto alla SUVA (per i titolari d'azienda assoggettati a titolo volontario vale il salario ai sensi del punto 3.3.4), tuttavia al massimo a 3,30 volte la rendita mensile AVS massima.

4.1.5 Qualora l'avente diritto sia stato retribuito regolarmente tramite salario orario, quest'ultimo viene convertito nel salario mensile determinante per la prestazione calcolando il salario relativo al totale delle ore di lavoro annuali previsto nel CCL e dividendo il risultato per 12.

Onde far fronte alle oscillazioni, sulla base dei conteggi salariali dell'azienda si procede al calcolo del salario medio dell'anno in corso e degli ultimi tre anni. Tale valore funge da salario di riferimento.

4.1.6 Al momento della presentazione della domanda, oltre al salario mensile corrente ai sensi del punto 4.1.4, all'organo esecutivo vanno comunicati anche i salari mensili ordinari dei tre anni precedenti (1/12 del relativo salario annuo soggetto alla SUVA). Se tra il salario mensile corrente e uno dei salari mensili dei tre anni precedenti esiste una differenza pari o superiore al 20%, è considerato salario mensile determinante per la prestazione la media del salario mensile corrente e dei salari mensili dei tre anni precedenti.

4.1.7 Se tra il grado di occupazione massimo e il grado di occupazione minimo degli ultimi 15 anni precedenti la fruizione di una rendita transitoria vi è una differenza cospicua (pari o superiore al 20%), il salario mensile determinante per la prestazione viene calcolato, a complemento del punto 4.1.4, come segue:

Il grado di occupazione medio sull'arco di 15 anni viene calcolato dividendo la somma dei gradi di occupazione annui per 15. Il salario mensile corrente determinante per la prestazione in virtù del punto 4.1.4 viene estrapolato per un grado di occupazione del 100% e moltiplicato per il grado di occupazione (in percentuale) medio ottenuto.

Per i collaboratori stagionali che per oltre 15 anni hanno lavorato in un'azienda assoggettata per almeno 6 mesi all'anno, ma almeno 1000 ore (lorde), trova applicazione per analogia il capoverso 2. In questo caso il grado di occupazione risulta dal rapporto tra la durata annua di soggiorno dell'impiego stagionale e l'intero anno.

4.1.8 Per i collaboratori che presentano un'invalidità parziale al momento della fruizione della prestazione, il salario mensile determinante per la prestazione è l'ultimo salario percepito prima dell'invalidità. Qualora negli ultimi 15 anni prima della riscossione della prestazione il grado d'invalidità abbia subito variazioni, trova applicazione per analogia il capoverso 4.1.7.

4.1.9 Con la fruizione delle prestazioni della Fondazione MPA, l'avente diritto deve ridurre o cessare in modo definitivo e permanente l'attività lavorativa. Fanno eccezione i guadagni accessori realizzati regolarmente da più di tre anni prima dell'inizio della rendita transitoria.

4.2. Tipologie delle prestazioni

4.2.1 La Fondazione MPA eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite transitorie mensili – punto 4.3
- b. contributi di risparmio LPP supplementari – punto 4.4
- c. prestazioni sostitutive per casi di rigore – punto 4.9

4.2.2 Ad eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi del punto 4.9, le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale.

4.3. Rendita transitoria

4.3.1 L'importo della rendita transitoria mensile è definito sulla base dei seguenti due elementi:

- a. la parte della rendita di vecchiaia AVS semplice, in vigore al momento della riscossione delle prestazioni, corrispondente alla riduzione del grado di occupazione,
- b. più il 50% del salario mensile determinante per la prestazione ai sensi del punto 4.1.4, perso a causa della riduzione del grado di occupazione.

La Fondazione MPA comunica in forma adeguata l'adeguamento della rendita di vecchiaia AVS semplice.

4.3.2 L'importo del salario mensile determinante per la prestazione (punto 4.1.4) al momento della prima riscossione delle prestazioni e le componenti delle prestazioni (punto 4.3.1 cpv. a e b) determinano una percentuale massima delle prestazioni di cui il beneficiario può fruire nell'arco dell'intera durata della rendita di massimo 5 anni.

Trova applicazione la seguente formula di calcolo:

$$24 \times \frac{\text{rendita di vecchiaia AVS mensile semplice ai sensi del punto 4.3.1a} + 50\% \text{ del salario mensile determinante per la prestazione}}{\text{salario mensile determinante per la prestazione}}$$

In caso di ulteriore aumento delle prestazioni, gli importi già versati vengono detratti dall'importo massimo delle prestazioni.

4.3.3 La prima data utile per la fruizione di una rendita transitoria non ridotta ai sensi del punto 4.3.1 è il primo giorno del mese a 2 anni di distanza dal compimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria. La durata massima di una rendita transitoria non ridotta è pertanto di 24 mesi.

In caso di fruizione anticipata, per le riduzioni del grado di occupazione superiori a quelle previste nella corrispondente età valgono le seguenti riduzioni delle prestazioni (cfr. anche Appendice 1 al CCL MPA):

Inizio delle prestazioni in anni e mesi fino al compimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria ^{1) + 2)}		Riduzione massima consentita del grado di occupazione senza riduzione della rendita transitoria
da	a	
5 anni	4 anni e 1 mese	40.00%
4 anni	3 anni e 1 mese	50.00%
3 anni	2 anni e 1 mese	66.67%
2 anni	3 mesi ³⁾	100%

(1) ai sensi dell'art. 12.2 CCL MPA

(2) l'età di pensionamento AVS ordinaria è considerata raggiunta il primo giorno del mese successivo al mese in cui viene compiuto il relativo anno di età (al momento della conclusione del presente contratto 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne)

(3) una fruizione di durata inferiore a 3 mesi è possibile solo nell'anno 2018 (generazione di entrata)

Il beneficiario delle prestazioni resta libero di optare per una riduzione superiore del grado di occupazione, accompagnata da una decurtazione della rendita transitoria.

4.3.4 La fruizione delle prestazioni è possibile a partire da una riduzione minima pari al 20% dell'attività lavorativa (dell'orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell'azienda assoggettata. Del pari è possibile optare per un'interruzione dell'attività lavorativa ripetuta nell'arco dell'anno pari a una percentuale uguale o superiore al 20% dell'orario di lavoro annuale.

Ogni singola riduzione del grado di occupazione deve essere effettuata nell'ordine di dieci punti percentuali interi.

L'importo della rendita transitoria può essere calcolato in modo non vincolante nel calcolatore online della Fondazione MPA (<http://www.vrm-malergipser.ch/home?lang=it>). Ai fini della fruizione delle prestazioni sono determinanti esclusivamente i valori calcolati e comunicati dall'organo esecutivo.

4.3.5 È considerato riduzione del salario determinante altresì il caso in cui ai sensi del preambolo del CCL MPA e d'intesa con il suo datore di lavoro il lavoratore avente diritto alle prestazioni accetti un'attività con una retribuzione inferiore in un'altra azienda o professione.

4.3.6 La rendita transitoria viene corrisposta in 12 mensilità uguali, a prescindere dal fatto che la riduzione dell'attività lucrativa dell'avente diritto conduca a una riduzione lineare del salario (distribuita tra i singoli salari mensili) o alla sospensione del pagamento del salario per un determinato periodo (mesi di interruzione). Il lavoratore che percepisce un salario ridotto a seguito della riduzione del grado di occupazione e/o dell'accettazione di una nuova funzione/attività (ai sensi dei punti 4.3.4 e 4.3.5) continua a percepire dall'azienda la quota (ridotta) del salario cui ha diritto. Per i dettagli sul versamento si rinvia anche al punto 5.1.2.

4.3.7 Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell'orario di lavoro, ma non diminuirla. In tal caso la rendita transitoria viene ricalcolata nel rispetto dei punti 4.3.1 – 4.3.3.

In caso di mancato rispetto della riduzione dell'orario di lavoro prescelta trova applicazione il punto 5.3.

Le rendite transitorie corrisposte fino a quel momento vengono computate e possono comportare una riduzione della nuova rendita transitoria. A tal fine si rinvia al punto 4.3.2. In ogni caso l'organo esecutivo esegue un calcolo che illustra in modo dettagliato all'avente diritto il nuovo importo della prestazione.

L'aumento a tantum della riduzione dell'orario di lavoro è gratuito. Per ogni ulteriore adeguamento l'organo esecutivo addebita all'avente diritto un contributo alle spese amministrative conformemente a quanto previsto dal punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA.

4.3.8 Fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria la rendita transitoria non viene adeguata né a un eventuale rincaro né ad eventuali aumenti salariali.

Nella misura consentita dai mezzi finanziari della Fondazione MPA, il Consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare adeguamenti straordinari delle rendite correnti.

4.4. Contributo di risparmio LPP supplementare

4.4.1 Il contributo di risparmio LPP supplementare di cui al punto 4.2.1b ammonta al 18,00% della rendita transitoria erogata, a condizione che la persona avente diritto alla rendita resti assicurata nell'ambito della LPP. Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di pagamento a tantum alla fine di ogni anno in cui sussiste il diritto a una rendita transitoria oppure alla cessazione dell'obbligo di erogazione delle prestazioni in seguito a pensionamento o decesso.

Laddove non stabilito diversamente, tutte le disposizioni vigenti per la corresponsione di una rendita transitoria si applicano per analogia al contributo di risparmio supplementare.

4.4.2 Il contributo di risparmio supplementare viene versato direttamente all'istituto di previdenza cui è affiliato il beneficiario o alla Fondazione istituto collettore LPP. Il pagamento viene effettuato in tempo utile prima della fine di ogni anno in cui viene corrisposta la rendita transitoria, proporzionalmente alla durata del versamento della rendita. Se la rendita transitoria cessa di essere versata in seguito a pensionamento o decesso, il contributo di risparmio supplementare viene versato proporzionalmente sino alla fine del mese del pensionamento o del decesso.

4.4.3 Per quanto concerne la prestazione del contributo di risparmio supplementare, il datore di lavoro deve esibire un attestato a conferma della prosecuzione dell'assicurazione della persona avente diritto ai sensi della LPP. L'organo esecutivo richiede le informazioni a tal fine necessarie ed è autorizzato a svolgere i relativi chiarimenti con l'istituto di previdenza LPP dell'azienda assoggettata.

Se il beneficiario di una rendita transitoria percepisce anche prestazioni di vecchiaia LPP anticipate (rendita o capitale) dall'istituto di previdenza della sua azienda, viene meno la prestazione del contributo di risparmio LPP supplementare da parte della Fondazione MPA.

4.4.4 Qualora in caso di pensionamento anticipato completo non sussista la possibilità di proseguire la copertura assicurativa presso l'istituto di previdenza dell'azienda, l'organo esecutivo funge da intermediario per l'adesione a un'analoga soluzione di affiliazione della Fondazione istituto collettore LPP. Una simile adesione è esclusa qualora manchino meno di 6 mesi al pensionamento ordinario del beneficiario delle prestazioni.

Oltre al contributo di risparmio LPP dovuto, la Fondazione MPA si fa carico di tutte le restanti spese sorte in relazione alla Fondazione istituto collettore.

4.5. Verifica del diritto, presentazione della domanda

4.5.1 Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate al CCL MPA che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a. entro 5 anni o un lasso di tempo inferiore compiono l'età di pensionamento AVS ordinaria,
- b. d'intesa con l'azienda assoggettata riducono l'attività lavorativa della percentuale prevista dal punto 4.3.4,
- c. per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA soddisfacendo l'obbligo di contribuzione previsto e
- d. al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un'abilità al lavoro corrispondente a quella del rapporto di lavoro in corso.

Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA né l'assoggettamento volontario al CCL MPA.

Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta dell'avente diritto.

- 4.5.2 Per le persone assoggettate a titolo volontario in virtù dell'art. 4.2 CCL MPA trovano applicazione le condizioni che risultano dal combinato disposto del punto 4.5.1 e dell'art. 14.3 CCL MPA.
- 4.5.3 Per le persone assoggettate a titolo volontario in virtù dell'art. 4.3 CCL MPA trovano applicazione le condizioni che risultano dal combinato disposto del punto 4.5.1 e dell'art. 14.4 CCL MPA.
- 4.5.4 Il diritto alla riscossione delle prestazioni sorge non prima del 1° gennaio 2018, a condizione che l'azienda in cui l'avente diritto lavora immediatamente prima della corresponsione delle prestazioni sottostia al CCL MPA da almeno 12 mesi.
- 4.5.5 Onde ricevere le prestazioni, l'avente diritto deve presentare un'apposita domanda alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il suo diritto alla stessa. La stessa considerazione vale anche per l'adeguamento di una rendita transitoria corrente in caso di ripetuta riduzione del grado di occupazione. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene comprovato interamente. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione del richiedente tutta la documentazione necessaria.
- 4.5.6 La presentazione di una domanda sulla base di una riduzione salariale non riconducibile a una riduzione del grado di occupazione o all'accettazione di una comprovabile nuova funzione/attività all'interno dell'azienda richiede una motivazione speciale.
- 4.5.7 La Fondazione MPA disciplina i dettagli per la presentazione della domanda e li comunica alle aziende assoggettate e agli aventi diritto attraverso adeguati mezzi d'informazione. I relativi moduli e promemoria sono disponibili all'indirizzo <http://www.vrm-malergipser.ch/home?lang=it>.
- 4.5.8 Ai fini durata dell'occupazione di cui al punto 4.5.1c vengono computati anche i periodi in cui il lavoratore è stato impiegato presso un'azienda assoggettata al CCL MPA tramite un'agenzia di collocamento, a condizione che la funzione svolta nell'azienda rientri nel campo di applicazione personale del CCL MPA e che per il periodo in oggetto siano stati versati i contributi alla Fondazione MPA ai sensi del punto 3.4.
- 4.5.9 Il lavoratore che non soddisfa il requisito della durata dell'occupazione dei sette anni di cui al punto 4.5.1c a causa di un periodo di disoccupazione massimo di due anni, ma adempie i restanti requisiti (ai sensi del punto 4.5.1), ha diritto a una rendita transitoria ordinaria non ridotta. Una disoccupazione superiore a due anni fa venir meno il diritto a una rendita transitoria.
- I singoli casi di disoccupazione contestuali alla presentazione della domanda vanno esaminati e decisi dal Consiglio di fondazione, a condizione che siano soddisfatti i restanti requisiti per il versamento della prestazione.
- 4.5.10 Di norma la durata dell'occupazione di sette anni di cui al punto 4.5.1c non è considerata interrotta da un congedo non retribuito qualora risultino soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- il congedo non retribuito ha avuto una durata non superiore a sei mesi;
 - il lavoratore non ha fruito del congedo non retribuito nel corso dell'anno precedente il pensionamento anticipato;
 - dopo il congedo non retribuito il lavoratore ha ripreso l'attività presso lo stesso datore di lavoro e sono stati rispettati i termini di disdetta di riferimento;
 - durante il congedo non retribuito il lavoratore non ha svolto attività retribuite;
 - nell'anno civile in cui ha fruito del congedo non retribuito il lavoratore può dimostrare di aver lavorato almeno al 50% in un'azienda assoggettata al CCL MPA.
- 4.5.11 Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce l'importo definitivo della rendita transitoria. La Fondazione comunica per iscritto la sua decisione al richiedente e al suo datore di lavoro.
- 4.5.12 Nel caso in cui la domanda venga parzialmente o integralmente respinta, la decisione deve essere corredata di una motivazione scritta.
- 4.5.13 Il richiedente può sottoporre la decisione all'esame del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e corredate di eventuali prove. I dettagli sono disciplinati nell'Appendice 2.
- 4.5.14 È fatto salvo l'esame delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e di sorveglianza.
- 4.6. Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa**
- 4.6.1 A seguito della cessazione definitiva dell'attività lavorativa, in linea di principio è consentito lo svolgimento di un'attività assoggettata al CCL MPA all'interno della stessa azienda oppure – laddove non possibile – in un'altra azienda che sottostia al campo di applicazione del CCL MPA, a condizione che il guadagno derivante da tale attività non superi la soglia d'ingresso LPP.
- 4.6.2 È altresì consentito, senza decurtazione delle prestazioni, svolgere un'attività a titolo dipendente o indipendente che preveda una retribuzione massima di CHF 12'000 per anno civile.

4.6.3 Vanno osservate le seguenti disposizioni:

- a) è determinante il salario soggetto all'AVS dell'attività consentita, ivi incluse la tredicesima mensilità, l'indennità per le vacanze e l'indennità per giorni festivi;
- b) il periodo di controllo corrisponde sempre a un anno civile intero; nel caso in cui la rendita transitoria abbia inizio o fine nel corso dell'anno civile, il guadagno consentito viene calcolato pro rata;
- c) i punti 4.6.1 e 4.6.2 non sono cumulabili. Nel caso in cui si verificano entrambi i casi ha validità il limite massimo di cui al punto 4.6.1.

4.7. Prestazioni in caso d'invalidità dell'avente diritto

4.7.1 Se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'Al prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, è necessario darne comunicazione all'organo esecutivo.

4.7.2 Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo. In caso di sovraindennizzo ai sensi dell'articolo 66 capoverso 2 LPGA risultante dalle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata.

La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell'articolo 66 capoverso 2 LPGA, è possibile la decurtazione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.

4.7.3 Nel caso in cui al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità l'avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all'invalidità non sorge alcun diritto alla suddetta rendita transitoria neanche nell'arco dei cinque anni che precedono il pensionamento AVS in cui è possibile riscuotere le prestazioni.

In caso d'invalidità parziale, sulla parte residua del salario continuano a essere dovuti i contributi. In tal modo, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.

4.7.4 Il contributo di risparmio supplementare di cui al punto 4.4 continua a essere corrisposto nel quadro delle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza LPP presso il quale è assicurata la persona invalida o parzialmente invalida avente diritto alla rendita. L'organo esecutivo chiarisce questi aspetti con l'istituto di previdenza LPP interessato. Qualora non sia possibile continuare a corrispondere il contributo di risparmio supplementare, viene meno tale diritto per la persona avente diritto alla rendita.

4.8. Prestazioni in caso di decesso del beneficiario

4.8.1 In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria i superstiti ne danno tempestiva comunicazione all'organo esecutivo. Si richiede di allegare una copia dell'atto di morte ufficiale.

4.8.2 In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le rendite transitorie pagate in eccesso a causa di una notifica tardiva.

4.8.3 In caso di decesso del beneficiario, il diritto al contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4 cessa alla fine del mese del decesso.

4.8.4 Se al momento del decesso l'avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente CCL MPA.

4.9. Prestazioni sostitutive per casi di rigore

4.9.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti

- a) hanno più di 55 anni, ma non hanno ancora compiuto il 60° anno di età,
- b) per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA e
- c) hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l'attività nel ramo pittura e gessatura (p.es. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

4.9.2 La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un'indennità erogata sotto forma di versamento unico all'istituto di previdenza ai sensi dell'LPP/LFLP dell'avente diritto. Di norma essa ammonta a CHF 1000.00 per ogni anno in cui l'avente diritto ha lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA. È previsto un tetto massimo di 15 indennità annue.

4.9.3 L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché l'importo della stessa vengono stabiliti nel singolo caso e in via definitiva dal Consiglio di fondazione. È escluso il pagamento in contanti.

- 4.9.4 Il diritto a prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2022.
- 4.9.5 L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.
- 4.10. Coordinamento con le prestazioni di altre istituzioni sociali**
- 4.10.1 Nella misura in cui non siano espressamente previste eccezioni, le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono sussidiarie ad altre prestazioni legali e contrattuali.
- 4.10.2 Le rendite transitorie derivanti dalla cessazione anticipata completa dell'attività lavorativa possono essere cumulate esclusivamente con le rendite dell'AVS e della previdenza professionale, decurtate a seguito del pensionamento anticipato. Si rinvia anche al punto 4.7.2 cpv. 2.
- 4.10.3 La Fondazione MPA sostiene e consiglia il datore di lavoro e gli aventi diritto che in caso di cessazione anticipata completa dell'attività lavorativa desiderano procrastinare le rendite della previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, laddove tale possibilità non sia prevista automaticamente dal regolamento dell'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro.
- 4.11. Controllo e sospensione di una rendita transitoria corrente**
- 4.11.1 Con il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria cessa qualsivoglia diritto nei confronti della Fondazione MPA.
- 4.11.2 Al fine di verificare una presunta prestazione ingiustificata di una rendita transitoria, la Fondazione MPA può esigere dall'azienda assoggettata o dall'avente diritto le informazioni e i documenti necessari (p.es. certificati di salario). Qualora venga confermata la corresponsione ingiustificata di una rendita transitoria, la sua erogazione viene sospesa immediatamente.
- 4.11.3 In caso di riattivazione di una rendita transitoria sospesa ai sensi del punto 4.11.2, il diritto corrente a una rendita transitoria può essere decurtato sulla base delle rendite transitorie precedenti già corrisposte.
- 4.11.4 Con la sospensione della rendita transitoria ai sensi del punto 4.11.2 viene meno anche il diritto al contributo di risparmio LPP supplementare.
- 5. PROCEDURA DI VERSAMENTO, OBBLIGO DI NOTIFICA**
- 5.1. Versamento, beneficiari del versamento**
- 5.1.1 I beneficiari della rendita transitoria ai sensi del punto 4.3 sono in ogni caso gli aventi diritto.
Il versamento di un contributo di risparmio LPP supplementare (punto 4.4) o di una prestazione sostitutiva per casi di rigore (punto 4.9) viene effettuato esclusivamente all'istituto di previdenza LPP cui è affiliato l'avente diritto al momento della corresponsione della prestazione.
- 5.1.2 Le rendite transitorie vengono accreditate l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese sul conto (bancario/postale) indicato dall'avente diritto. Le prestazioni vengono corrisposte in franchi svizzeri.
Le prestazioni sono versate al domicilio della persona avente diritto in Svizzera, nell'Unione Europea o nell'AELS. In assenza di detto domicilio o su esplicita richiesta, le prestazioni previdenziali sono versate su un conto (bancario/postale) in Svizzera designato dall'avente diritto o dal suo rappresentante.
- 5.1.3 L'ultima rendita transitoria è versata nel mese del compimento del 65° anno di età (o del 64° anno di età per le donne).
- 5.1.4 La Fondazione MPA versa il contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4 direttamente all'istituto di previdenza presso il quale il beneficiario della rendita transitoria è affiliato tramite il suo datore di lavoro oppure alla Fondazione istituto collettore LPP. Il pagamento avviene puntualmente prima della fine di ogni anno in cui viene corrisposta la rendita transitoria, proporzionalmente alla durata del versamento della rendita. Se la rendita transitoria cessa di essere versata in seguito a pensionamento o decesso, il contributo di risparmio supplementare viene versato proporzionalmente sino alla fine del mese del pensionamento o del decesso.
- 5.2. Obblighi di notifica**
- 5.2.1 L'avente diritto è tenuto a notificare tempestivamente alla Fondazione MPA tutte le circostanze che possano influire sul diritto alla rendita transitoria, in particolare in relazione all'avvio di un'attività retribuita successiva alla cessazione definitiva dell'attività lucrativa (punto 4.6). Il cambiamento di domicilio o delle coordinate di pagamento deve essere notificato alla Fondazione MPA entro un mese.
Il datore di lavoro deve comunicare all'organo esecutivo l'eventuale cambiamento d'istituto di previdenza LPP.

- 5.2.2 Su richiesta della Fondazione MPA, l'avente diritto deve presentare in debita forma un certificato di vita.
- 5.2.3 In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la Fondazione MPA può sospendere le prestazioni e stabilire un ulteriore termine ragionevole.
- 5.3. Versamenti indebiti**
- 5.3.1 Chi ottiene indebitamente prestazioni della Fondazione MPA è tenuto a rimborsare tali prestazioni maggiorate di un interesse di mora pari al 5% a decorrere dalla relativa data di versamento. Sono fatti salvi i procedimenti penali.
- 6. ESECUZIONE**
- 6.1. Controlli**
- 6.1.1 L'attività di controllo spetta al Consiglio della fondazione MPA Pittura e gessatura. Esso ha facoltà di effettuare tutti i controlli necessari sul rispetto delle disposizioni concernenti l'obbligo di contribuzione e il diritto alla prestazione presso le aziende assoggettate, i relativi istituti di previdenza e i beneficiari delle prestazioni.
- 6.1.2 Il Consiglio di fondazione può assegnare le attività di controllo a terzi e in particolare alle commissioni paritetiche costituite per l'esecuzione del CCL per il ramo pittura e gessatura.
- 6.1.3 L'attività di controllo viene indennizzata dalla Fondazione MPA.
- 7. DISPOSIZIONI FINALI**
- 7.1. Disposizioni transitorie**
- 7.1.1 Con l'introduzione del CCL MPA in data 1° gennaio 2017, le aziende assoggettate sono tenute a versare alla Fondazione MPA con effetto al 30 settembre 2017 i primi contributi di cui al punto 3.4, calcolati sulla base del salario determinante notificato per l'anno 2016.
- Nell'ambito della procedura di registrazione la Fondazione MPA invita le aziende assoggettate a procedere alla prima notifica del salario determinante.
- 7.1.2 Le persone assoggettate che compiono il 65° anno di età (le donne il 64° anno di età) prima del 1° gennaio 2018 non maturano alcun diritto a una prestazione MPA. Per tali persone non vengono conteggiati i contributi a carico del datore di lavoro e a carico dei lavoratori.
- 7.2. Modifiche del presente regolamento**
- 7.2.1 Il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare il presente regolamento previo accordo scritto delle parti contraenti. È fatta salva la competenza del Consiglio di fondazione in materia di misure prorogabili ai sensi dell'art. 11.2 CCL MPA.
- 7.3. Entrata in vigore**
- 7.3.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Approvato ed entrato in vigore per delibera del Consiglio di fondazione

Zurigo, 19 dicembre 2016

Consiglio della Fondazione MPA

Appendice 1 al Regolamento MPA

(valida dal 01.01.2017)

1. In caso di spese straordinarie, la Fondazione MPA può richiedere all'azienda assoggettata il versamento dei seguenti contributi alle spese amministrative:

1.1	Contributo alle spese amministrative per ritardata notifica salariale ai sensi del punto 3.3.5 del Regolamento MPA	CHF	100.-
1.2	Contributo alle spese amministrative per assoggettamento retroattivo e conteggio dei contributi dell'azienda ai sensi del punto 3.3.6, lettera a del Regolamento MPA <ul style="list-style-type: none"> • per ogni anno di contribuzione da conteggiare a posteriori 	CHF	200.-
1.3	Contributo alle spese amministrative per ritardata notifica dello scioglimento dell'azienda ai sensi del punto 3.3.6 lettera b del Regolamento MPA	CHF	200.-
1.4	Contributo alle spese amministrative per la rettifica di conteggi dei contributi a seguito di una correzione della somma salariale ai sensi del punto 3.3.7 del Regolamento MPA	CHF	200.-
1.5	Spese di sollecito per il versamento del contributo a carico dell'azienda inadempiente ai sensi del punto 3.5.4 del Regolamento MPA	CHF	100.-
1.6	Contributo alle spese amministrative per la definizione di regolamentazioni speciali in caso di contributi arretrati (dilazione, pagamento rateale, piano di ammortamento); viene riscosso in aggiunta ad eventuali interessi di mora	CHF	200.-
1.7	Indennità amministrative in caso di procedura di esecuzione a carico dell'azienda ai sensi del punto 3.5.5 del Regolamento MPA, con un saldo di sollecito <ul style="list-style-type: none"> • inferiore a CHF 10'000 • tra CHF 10'000 e 50'000 • tra CHF 50'000 e 100'000 • superiore a CHF 100'000 	CHF	400.- CHF 600.- CHF 800.- CHF 1'000.-
1.8	Le tasse dell'ufficio di esecuzione sono a carico dell'azienda inadempiente		
1.9	Secondo adeguamento e successivi della rendita transitoria in seguito a un aumento della riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del punto 4.3.7 cpv. 4 a carico dell'azienda inadempiente (possibilità di addebitare l'importo al lavoratore a discrezione dell'azienda)	CHF	150.-

Appendice 2 al Regolamento MPA

(Valida dal 01.01.2017)

Direttiva sulla gestione dei ricorsi

- 1 La direttiva sulla gestione dei ricorsi è basata sul punto 4.5.13 del Regolamento MPA.
- 2 Onde ricevere le prestazioni, l'avente diritto deve presentare un'apposita domanda alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il suo diritto alla stessa.
- 3 Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce l'importo definitivo della rendita transitoria. La Fondazione comunica per iscritto la sua decisione al richiedente e al suo datore di lavoro.
- 4 Il richiedente può sottoporre la decisione all'esame del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e corredate di eventuali prove.
- 5 Il Consiglio di fondazione verifica il diritto alle prestazioni in occasione della sua successiva seduta. Il Consiglio di fondazione controlla la richiesta rigorosamente sulla base delle disposizioni del CCL e del Regolamento MPA nel ramo pittura e gessatura.
- 6 Il Consiglio di fondazione comunica il risultato della verifica per iscritto al richiedente e al suo datore di lavoro .
- 7 È fatto salvo un esame dei ricorsi da parte delle istanze giudiziarie.
- 8 Il foro è nel domicilio svizzero del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

Indice analitico alfabetico

Guida alla consultazione dell'indice alfabetico:

- i numeri indicano l'articolo
- A indica l'appendice

A		O	
Appendice al regolamento	A 1, A 2	Obbligo di notifica	5.2
Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa	4.6	Obiettivo	1.1
Aziende e lavoratori assoggettati	2.1	P	
C		Parte generale	1
Campo di applicazione	1	Prestazioni	4
Contributi a carico del datore di lavoro	3.4.3	Prestazioni in caso di decesso del beneficiario	4.8
Contributi a carico del lavoratore	3.4.2	Prestazioni in caso d'invalidità dell'avente diritto	4.7
Contributi alle spese amministrative	A 1	Prestazioni sostitutive per casi di rigore	4.9
Contributo di risparmio LPP supplementare	4.4	Principi (parte generale)	1.2
Controlli	6.1	Principi (prestazioni)	4.1
Controllo e sospensione di una rendita transitoria corrente	4.11	Procedura di versamento, obbligo di notifica	5
Coordinamento con le prestazioni di altre istituzioni sociali	4.10	Provenienza dei fondi	3.1
D		R	
Direttiva sulla gestione dei ricorsi	A 2	Rendita transitoria	4.3
Disposizioni finali	7	Riscossione dei contributi	3.5
Disposizioni transitorie	7.1	S	
E		Salario determinante (reddito determinante)	3.3
Entrata in vigore	7.3	T	
Esecuzione	6	Tipologie delle prestazioni	4.2
F		V	
Finanziamento	3	Verifica del diritto, presentazione della domanda	4.5
I		Versamenti indebiti	5.3
Importo dei contributi	3.4	Versamento, beneficiari del versamento	5.1
M			
Misure a garanzia del fabbisogno finanziario	3.2		
Modifiche del presente regolamento	7.2		